



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A

IL DIRIGENTE

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per svolgere le operazioni D15-R13 - di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
- VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 – “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO l'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e le successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 prevede: *“E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..”*;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 *“Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti”*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTR) e ss.mm.ii. ;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- VISTA la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”* e la successiva modifica con L.R. n. 1 del 26 gennaio 2017;
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“Codice Antimafia”* e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTO il *“Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, che all’art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all’A.I.A.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’1.07.2012;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall’1.06.2015;
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che all’art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO l’art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;
- VISTO il comma 1, dell’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, relativo alle “Disposizioni transitorie e finali”, che prevede “*le disposizioni del presente Decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti compiuti alla data del presente Decreto ...;*”
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto “Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei

criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);

- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione";
- VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";
- VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1379 del 20/11/2018 con il quale, il Dirigente responsabile del Servizio 7, viene delegato, nell'ambito delle competenze individuate dai vigenti assetti organizzativi interni al D.R.A.R., ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal Servizio stesso;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019, pubblicata sulla GURS n. 33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l'incarico di Dirigente del Servizio 8 (*ex Servizio 7*) "Autorizzazioni - Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A.", all'arch. Antonino Rotella;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di

cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 045102 del 26/10/2018, avente per oggetto: conferimento RUR, contenente tra l'altro i seguenti chiarimenti: *“che ogni Comune produttore di Rifiuti, prima di conferire i propri rifiuti ad un qualsiasi impianto è obbligato alla verifica di tutte le autorizzazioni in possesso dell'impianto stesso, che gli garantiscono la certezza dello smaltimento/recupero finale dei rifiuti, essendo lo stesso produttore, responsabile fino all'avvenuto smaltimento finale degli stessi”*.

VISTO il D.A. 100/GAB – rilasciato da Assessorato Territorio ed Ambiente – L'assessore, alla Ditta richiamata in oggetto, con relativo parere ambientale prot. n. 52839 del 16/11/2015, con il quale l'Ente decreta all'art. 1:
“Le opere previste nell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (amianto non friabile) e non pericolosi, di proprietà della Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, ubicato all'interno dell'area ASI, in un capannone esistente censito al N.C.E.U., fg. n. 47 particella n. 347 sub 22, in c/da Passo Martino Zona Industriale di Catania, non rientrano tra quelle elencate nell'allegato III al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e pertanto, effettuata la verifica ex art. 20, si ritiene che non si debbano attivare le procedure ambientali ex art. 23 del suddetto D.Lgs.”, con annesse raccomandazioni e/o prescrizioni che sono adottate e riportate all'art. 2 del presente provvedimento;

VISTA l'istanza di marzo 2017, della Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878, assunta al prot. DAR al n. 12416 del 16/03/2017, con la quale si chiede ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, di un impianto di stoccaggio rifiuti per svolgere le operazioni di D15-R13 - di cui agli allegati “B” e “C” al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nel sito ubicato in Area ASI – zona industriale c/da Passo Martino – Catania, fg. 47 mappale 347 sub 32 – D7 Industriale, con allegata la seguente documentazione:

- copia del titolo attestante la disponibilità dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività (contratto di compravendita registrato a Catania al n. 389/IT del 07/01/2013);
- Informazioni sul sito - Relazione Tecnica e Planimetrie varie;
- Informazioni sulla tipologia dei rifiuti;
- Caratteristiche dell'impianto e modalità di gestione – Piano di Gestione;

VISTO il progetto allegato all'istanza a firma di tecnico abilitato, riguardante l'impianto che svolgerà attività di stoccaggio D15, e di Messa in Riserva R13, di rifiuti costituiti da MCA di diversa grandezza e lavorazione contenenti amianto o contaminati da amianto (lastre contenenti amianto, pavimentazioni contenenti amianto, guarnizioni, camini ed altri manufatti contenenti amianto di diversa grandezza e lavorazione, materiali isolanti contenenti amianto) e da alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da bonifiche e manutenzione di edifici pubblici e privati (materiali isolanti, miscele bituminose e/o catrame provenienti da manutenzioni di tetti, terrazze e pavimentazioni. Di seguito i codici CER dei rifiuti che saranno gestiti e le relative operazioni consentite, per un quantitativo giornaliero pari a 4,3 t:

- **17 03 01*** miscele bituminose contenenti catrame di carbone, operazioni D15/R13;

- **17 03 02** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, operazioni D15/R13;
- **17 03 03*** catrame di carbone, e prodotti contenenti catrame, operazioni D15/R13;
- **17 06 01*** materiali isolanti contenenti amianto operazione D15;
- **17 06 03*** altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose, operazioni D15/R13;
- **17 06 04** materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03, operazioni D15/R13;
- **17 06 05*** materiali da costruzione contenenti amianto, operazioni D15;
- **17 04 05** ferro e acciaio, operazione R13;
- **15 01 01** imballaggi carta e cartone, operazione R13;
- **15 01 03** imballaggi in legno operazione R13;
- **15 01 06** imballaggi in materiali misti, operazione R13;
- **17 01 01** cemento, operazione R13;

VISTA la nota del 01/02/2018, assunta al prot. DAR al n. 4636 del 01/02/2018, con la quale la Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878, integra la documentazione allegata all’istanza di che trattasi, con allegata la seguente documentazione:

- copia aggiornata del certificato di destinazione urbanistica;

VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. DAR n. 4668 del 02/02/2018, con la quale si effettuava la convocazione della CdS per la data del 06/03/2018, relativa all’argomento di che trattasi;

VISTO il verbale della prima CdS svoltasi il 06/03/2018, con allegati i seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento:

- nota **Comune di Catania**, Direzione Politiche per l’Ambiente e il Verde e l’energia – Gestione Autoparco, prot. n. 88993 del 06/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9174 del 06/03/2018, con la quale l’Ente esprime parere favorevole con prescrizioni, (che saranno riportate all’art. 3 del presente provvedimento), alla realizzazione dell’impianto e si confermano l’autorizzazione allo scarico e il parere favorevole sui sistemi di trattamento e di smaltimento delle acque reflue di tipo domestico;
- nota **Città Metropolitana di Catania**, Il Dipartimento “Gestione Tecnica” 4° Servizio “Ambiente” - Ufficio Controllo Rifiuti e Autorizzazioni Regionali, prot. n. 11702 del 05/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9186 del 06/03/2018, con la quale l’Ente esprime parere favorevole con osservazioni, (che saranno riportate all’art. 3 del presente provvedimento), alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- nota **ARPA di Catania**, prot. n. 11446 del 06/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9229 del 06/03/2018, con la quale l’Ente richiede integrazioni documentali, fornendo nel contempo indicazioni operative circa il format da adottare;
- nota **ASP Catania**, Dipartimento Di Prevenzione, U.O.C. Igiene Ambienti di Vita, prot. n. 28660 del 05/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9133 del 05/03/2018, con la quale l’Ente richiede integrazioni;

- nota ENAC Direzione Operazioni Sud, prot. n. 18733 del 20/02/2018, assunta al prot. DAR al n. 7436 del 21/02/2018, con la quale l'Ente richiede integrazioni;
- nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, prot. n. 3973 del 12/02/2018, assunta al prot. DAR al n. 6142 del 12/02/2018, con la quale l'Ente richiede integrazioni;

- VISTA la nota del Comune di Catania, Direzione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano, prot. n. 89125 del 06/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9207 del 06/03/2018, con la quale l'Ente nelle conclusioni, afferma che: *“l'intervento proposto dalla Ditta Ugo Valle S.r.l., può essere dichiarato conforme dal punto di vista urbanistico, ma non potendogli uffici in questa sede per carenza documentale, esprimersi in merito, dovranno comunque, successivamente alla procedura oggetto della CdS, essere acquisiti eventuali titoli edilizi necessari, ai sensi della vigente normativa, per la realizzazione dell'intervento”*
- VISTA la nota dell'**ASP Catania**, Dipartimento Di Prevenzione, U.O.C. Igiene Ambienti di Vita, prot. n. 43796 del 11/04/2018, assunta al prot. DAR al n. 14759 del 12/04/2018, con la quale l'Ente esprime parere favorevole con condizione, (che sarà riportata all'art. 3 del presente provvedimento);
- VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. DAR n. 9809 del 08/03/2018, con la quale si notificava agli Enti interessati, il verbale della CdS svoltasi in data 06/03/2018;
- VISTA la nota della Ditta Ugo Valle S.r.l. assunta al prot. DAR al n. 14008 del 31/03/2019, riguardante richieste di integrazione documentale, come avanzate dal Comando Provinciale VV.FF. Di Catania;
- VISTA la nota della Ditta Ugo Valle S.r.l., assunta al prot. DAR al n. 14010 del 31/03/2019, riguardante richieste di integrazione documentale come avanzate da ENAC;
- VISTA la nota della Ditta Ugo Valle S.r.l. di integrazione documentale, assunta al prot. DAR al n. 16234 del 11/04/2019, riguardante richieste di integrazione documentale come avanzate da ARPA Catania;
- VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. DAR n. 33762 del 07/08/2019, con la quale si effettuava la convocazione della CdS decisoria per la data del 04/10/2019, relativa all'argomento di che trattasi;
- VISTA il verbale della CdS decisoria svoltasi il 04/10/2019, con allegati i seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento:
- nota **ENAC** prot. n. 109928-P del 25/09/2019, con la quale l'Ente ai sensi degli artt. 709 e 711 del codice della Navigazione, rilascia per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'opera in argomento;
 - nota **ASP Catania**, Dipartimento Di Prevenzione, U.O.C. Igiene Ambienti di Vita, prot. n. 28660 del 05/03/2018, assunta al prot. DAR al n. 9133 del 05/03/2018, con la quale l'Ente conferma il parere favorevole con condizioni, inviato con nota prot. n. 43796/DP del 11/04/2018;
 - nota **ARPA di Catania**, prot. n. 52409 del 03/10/2019, assunta al prot. DAR al n. 40510 del 04/10/2019, con la quale l'Ente esprime parere

favorevole con prescrizione, riguardante il Piano di Monitoraggio e Controllo, in relazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. DAR n. 41221 del 08/10/2019, con la quale si notificava a tutti gli Enti interessati il verbale della CdS decisoria svoltasi in data 04/10/2019, relativa all'argomento di che trattasi;
- VISTA la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n. 26261 del 16/10/2019, assunta al prot. DAR al n. 42559 del 16/10/2019, con la quale l'Ente confermava quanto già espresso con nota prot. n. 23090 del 05/09/2019, ossia che: *“in assenza di attività soggette ad iter autorizzativo ai sensi del D.P.R. 151/2011, così come dichiarato dalla Ditta stessa, questo Comando non dovrà rilasciare alcun parere”*;
- VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. DAR n. 45689 del 05/11/2019, con la quale si richiedeva alla Ditta la sottoscrizione del Patto di Integrità e il pagamento della tassa di concessione governativa;
- VISTA la nota della Ditta Ugo Valle S.r.l. del 13/11/2019, assunta al prot. DAR al n. 47325 del 13/11/2019, di integrazione documentale, in riscontro alla succitata nota DAR prot. n. 45689, con i seguenti allegati:
- attestazione di versamento di € 180,76, della tassa di concessione governativa;
 - Patto di integrità in originale, in duplice copia, sottoscritto dall'Amministratore Unico e Legale rappresentante della Ditta;
 - copia carta d'identità e tessera sanitaria dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante della Ditta;
 - copia conforme all'originale della visura camerale ordinaria della Ditta del 18/09/2019;
 - copia conforme all'originale del DURC della Ditta scad. 17/01/2020;
 - copia conforme all'originale del certificato di iscrizione della Ditta, nella white list della Prefettura di Catania;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzatorio, concessorio o abilitativo;

- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- ACCERTATO** che la ditta Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878, risulta iscritta alla White List della Prefettura di Catania dal 29/04/2019 al 29/04/2020;
- VISTO** il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Dipartimento, intercorrente tra l’Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

D E C R E T A

A R T. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 208, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si autorizza la Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e messa in riserva, per svolgere le operazioni D15-R13 - di cui agli allegati “B” e “C” al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

A R T. 2

La Ditta nell’esercizio delle attività di cui al presente provvedimento potrà gestire i codici CER e svolgere le operazioni come di seguito nel dettaglio, per un quantitativo giornaliero pari a 4,3 t:

- **17 03 01*** miscele bituminose contenenti catrame di carbone, operazioni D15/R13;
- **17 03 02** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, operazioni D15/R13;
- **17 03 03*** catrame di carbone, e prodotti contenenti catrame, operazioni D15/R13;
- **17 06 01*** materiali isolanti contenenti amianto operazione D15;
- **17 06 03*** altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose, operazioni D15/R13;
- **17 06 04** materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03, operazioni D15/R13;
- **17 06 05*** materiali da costruzione contenenti amianto, operazioni D15;
- **17 04 05** ferro e acciaio, operazione R13;
- **15 01 01** imballaggi carta e cartone, operazione R13;
- **15 01 03** imballaggi in legno operazione R13;
- **15 01 06** imballaggi in materiali misti, operazione R13;
- **17 01 01** cemento, operazione R13;

La presente autorizzazione ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di emissione del presente provvedimento e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 3

La ditta nell'esercizio delle attività di cui al presente provvedimento dovrà ottemperare alle prescrizioni e/o raccomandazioni, degli Enti, come di seguito nel dettaglio:

Assessorato Territorio ed Ambiente

- adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la dispersione in caso di rottura dei sacchi omologati (big-bags) e di intervenire immediatamente con personale specializzato per rimetterli in sicurezza;
- adottare misure di contenimento delle polveri;
- monitorare gli ambienti con la frequenza così come prevista dalla normativa vigente;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da non interferire con centri abitati ed aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.);
- per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, trasporto, carico e scarico, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Città Metropolitana di Catania

- i rifiuti contenenti amianto nelle fasi di deposito e di accumulo devono essere opportunamente raccolti ed accumulati, separatamente da altri rifiuti di diversa natura;
- se diverse categorie di rifiuti contenenti amianto vengono accumulate tutte nello stesso luogo è obbligatorio che le stesse siano accumulate diversamente;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- la movimentazione e lo stoccaggio deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- il deposito deve avvenire comunque ordinatamente e precisamente:
 - 1) le lastre devono essere sovrapposte, collocate su pallets, avvolte in materiale protettivo plastico (meglio termoretraibile) e bloccato con successiva reggiatura;
 - 2) le tubazioni di dimensioni considerevoli devono essere avvolte con semplice copertura di materiale plastico resistente allo strappo;
 - 3) gli sfridi, di pezzatura non inferiore ai 10 dmq, devono essere inseriti in big-bags con chiusura ermetica;
 - 4) i rifiuti contenenti amianto devono essere raccolti in modo da limitare per quanto possibile il rilascio di fibre nell'ambiente, con particolare riferimento ai rifiuti con amianto friabile le cui fibre non sono legate in matrice stabile e che hanno una densità < 1g/cm³, (amianto spruzzato, pannelli isolanti leggeri, i materiali di risulta dalle operazioni di scoibentazione) – la loro raccolta dovrà pertanto essere eseguita a tenuta stagna. Il rifiuto polverulento deve essere collocato in contenitori a perdere, sigillati, pre-stampati con etichettatura conforme alla Direttiva CEE n. 87/478;
 - 5) gli imballaggi che hanno contenuto d'amianto devono essere trattati come i rifiuti polverulenti, intendendo come imballaggi quelli corrispondenti alla seguente definizione: *“Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*;
 - 6) gli imballaggi vuoti non bonificati devono essere chiusi, presentare le stesse caratteristiche di tenuta stagna come se fossero pieni e devono avere le stesse etichette di pericolo di cui alla direttiva CEE 87/478;
 - 7) monitorare gli ambienti con la frequenza così come prevista dalla normativa vigente;

ASP Catania

che venga prodotto e approvato dalla ST ARPA di Catania, piano di monitoraggio ambientale con particolare riguardo all'ambiente “indoor”;

ARPA Catania

dopo il primo anno di esercizio e successivamente , con cadenza annuale, la Ditta dovrà trasmettere ad Arpa Catania, una relazione contenente una sintesi dei risultati delle attività di monitoraggio e controllo previste dal PMC che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione;

ART. 4

La ditta entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà produrre a questo Ufficio le garanzie finanziarie che dovranno essere prestate in conformità all'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003 con i necessari adeguamenti agli indici ISTAT, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 5

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni;

1. Autorizzazione allo scarico dei reflui civili di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo III, capo III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 6

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio ricade l'impianto, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

ART. 7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 8

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 9

Si approva il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Dipartimento, intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 10

Si dà atto che che la ditta Ditta Ugo Valle Srl – Società Unipersonale, IX Strada Zona Industriale – 95121 Catania. P.IVA: 04646500878, risulta iscritta alla White List della Prefettura di Catania dal 29/04/2019 al 29/04/2020;

Art. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Catania (CT), Città Metropolitana di Catania, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al servizio 5 di Questo Dipartimento.

Palermo, li 23/01/2020

F.to

Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Antonino Rotella)

originale agli atti d'ufficio